



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.lgs. 231/2001**

Champion Europe S.r.l.

Versione aggiornata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2024.

INDICE

DEFINIZIONI	4
SCOPO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO	6
PARTE GENERALE	7
1. LA SOCIETÀ E IL SUO SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	7
1.1. L'attività aziendale	7
1.2. Il sistema di corporate governance della Società	8
1.3. Finalità del Modello	8
1.4. Adozione del Modello da parte di Champion Europe S.r.l.	9
1.5. Modifiche e aggiornamento del Modello	9
1.6. Modello e Codice Etico	10
1.7. Reati rilevanti per la Società	10
1.8. Destinatari del Modello	11
1.9. I Modelli Organizzativi nell'ambito dei Gruppi	12
1.10. Contratti infragruppo e prestazioni da parte di terzi	13
1.11. Le procedure	13
1.12. Il sistema di deleghe e procure	14
2. ORGANISMO DI VIGILANZA	15
2.1. Requisiti e composizione	15
2.2. Requisiti di eleggibilità	16
2.3. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza, recesso	17
2.4. Attività e poteri	18
2.5. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e politica di gestione delle segnalazioni.....	19
3. WHISTLEBLOWING	21

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE	22
4.1. Introduzione	22
4.2. Misure disciplinari nei confronti del personale dipendente non dirigente.....	23
4.3. Misure disciplinari nei confronti dei dirigenti.....	23
4.4. Misure disciplinari nei confronti degli amministratori	24
4.5. Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci.....	24
4.6. Misure disciplinari nei confronti di terze parti	24
4.7. Sanzioni applicabili ai destinatari delle segnalazioni (Whistleblowing)	25
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	26
5.1. Premessa.....	26
5.2. Comunicazione verso i Dipendenti	26
5.3. Comunicazione verso i Terzi Destinatari	27
5.4. Formazione.....	27
PARTE SPECIALE	29

DEFINIZIONI

- **“Attività/Processi Sensibili”**: l’insieme di attività e operazioni aziendali, svolte anche con l’ausilio degli esponenti delle altre società del gruppo di appartenenza in virtù di contratti infragruppo, organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale della Società, nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati previsti dal Decreto.
- **“CCNL”**: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai Dipendenti della Società, ovvero il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi vigente e successive modifiche e integrazioni; per i dirigenti è da intendersi il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio per i dirigenti del terziario, distribuzione e servizi vigente e successive modificazioni e integrazioni.
- **“Codice Etico”**: il Codice di Condotta Globale (*“Global Code of Conduct”*) adottato dalla controllante Hanesbrands Inc.
- **“Collaboratori”**: in generale, Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione anche con particolari poteri senza vincolo di subordinazione, di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia coordinata e continuativa sia occasionale sia di lavoro autonomo *tout court* nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.
- **“Consulenti”**: coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Società nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica professionale in specifiche materie.
- **“Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- **“Destinatari”** e **“Terzi Destinatari”**: soggetti interni ed esterni alla Società cui si applica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, come meglio specificato al paragrafo 1.8 della parte generale.
- **“Dipendenti”**: tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia tipo, con la Società.
- **“Ente”**: organizzazione collettiva dotata di una certa autonomia organizzativa, dotata o priva di personalità giuridica, cui si applica la normativa prevista dal Decreto (ad esempio Società, consorzi, associazioni, fondazioni, ecc.).
- **“Fornitori”**: tutti coloro i quali forniscono beni e servizi (incluse le consulenze) di cui la Società si avvale nell’ambito delle Attività Sensibili.
- **“Informazione Privilegiata”**: informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo.
- **“Linee Guida”**: Linee Guida per la costruzione dei Modelli emesse e aggiornate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia, che le ha giudicate idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.
- **“Modello”** o **“Modello Organizzativo”**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società.
- **“Organi Sociali”** o **“Organi Societari”**: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i loro componenti.
- **“Organismo di Vigilanza”** o anche brevemente **“OdV”**: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.
- **“Partner”**: le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

- **“Procedura”**: norma organizzativa che descrive ruoli, responsabilità e modalità operative di realizzazione di un processo aziendale o di una sequenza di attività.
- **“Protocolli”**: le misure e le regole organizzative fisiche e/o logiche (linee guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controlli) tali da poter essere ritenute idonee al fine di prevenire la commissione dei Reati e a governare i profili di rischio individuati.
- **“Reati Presupposto”** o anche brevemente **“Reati”**: gli specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l'applicazione delle norme contenute nello stesso Decreto.
- **“Società”**: Champion Europe S.r.l., con sede legale in Via dell'Agricoltura 51, 41012 Carpi (MO).
- **“Soggetti apicali”**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società. In particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, l'eventuale Direttore Generale, gli alti Dirigenti, i Dipendenti dotati di particolare autonomia e potere decisionale, gli eventuali institori, i procuratori.
- **“Soggetti subordinati”**: soggetti, siano essi Dipendenti, Collaboratori, soggetti esterni, etc. che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
- **“Stakeholder”**: tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un'iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione.

SCOPO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Lo scopo del seguente documento è quello di rappresentare il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" di Champion Europe S.r.l., in modo da escludere la responsabilità amministrativa della Società nel caso di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 da parte di soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o, in generale, collaboratori della stessa.

L'obiettivo specifico è quello di ottimizzare il sistema di controllo interno aziendale e renderlo conforme ai dettami del D.lgs. 231/2001 in modo da porre le condizioni per prevenire i reati (evitando sanzioni e provvedimenti) e impedire, in ogni caso, comportamenti inidonei e non etici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei confronti di tutte le parti interessate ("Stakeholder").

Il presente documento è composto da una **Parte Generale** e una **Parte Speciale**.

La **Parte Generale** ha come oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel Decreto, l'indicazione, nelle parti rilevanti, della normativa specificamente applicabile alla Società, la descrizione dei reati rilevanti per la Società, l'indicazione dei Destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni, l'indicazione degli obblighi di comunicazione e di formazione del personale.

La **Parte Speciale** ha come oggetto l'indicazione delle Attività Sensibili, identificate dalla Società a seguito delle analisi dei rischi condotte, dei principi generali di comportamento, degli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e delle misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- il *Control & Risk Self Assesment* finalizzato all'individuazione delle Attività Sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- il *Codice Etico*, che definisce i principi e le norme di comportamento ai quali la Società deve attenersi;
- gli *Strumenti di attuazione del Modello*, quali ad esempio policy, procedure e norme comportamentali in vigore.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione e conservazione, all'interno della Società, e sono inoltre oggetto di aggiornamento periodico per recepire cambiamenti e revisioni negli assetti organizzativi, nei modelli di business e nella normativa vigente.

PARTE GENERALE

1. La Società e il suo sistema di controllo interno

1.1. L'attività aziendale

Champion® è un marchio di ispirazione lifestyle nato dallo sport, fondato nel 1919 dai fratelli Feinbloom a Rochester, NY (U.S.A.).

Nel 1934, Champion inventa la prima felpa innovativa al mondo: la Reverse Weave. Per risolvere il problema del restringimento dovuto ai frequenti lavaggi dell'abbigliamento sportivo, la trama del tessuto viene posizionata in verticale. In poco tempo la felpa Reverse Weave inizia ad essere usata dalle squadre sportive in tutti gli Stati Uniti. L'iconica felpa Champion Reverse Weave è stata brevettata nel 1952 ed è tutt'ora un classico senza tempo. A testimonianza del ricco patrimonio di Champion, la felpa con cappuccio Reverse Weave viene esposta al Museum of Modern Art (MoMA) nell'ambito della mostra "*Items: Is fashion modern?*", una retrospettiva degli articoli di moda più significativi della società moderna. Nel 2018 la felpa con cappuccio Champion entra a far parte della collezione permanente del MoMA.

Sin dalla nascita, il marchio Champion® è sempre stato legato al mondo dello sport e della musica. Ad esempio, Champion è stato il fornitore ufficiale di abbigliamento sportivo delle 27 le squadre della National Basketball Association (NBA) e tutte le squadre di basket degli Stati Uniti hanno indossato i capi del brand dal 1989 al 2001. Le maglie di Champion sono state portate con orgoglio dal primo "Dream Team" maschile – la prima squadra olimpica americana di pallacanestro con giocatori professionisti attivi della NBA – e dalla prima Dream Team femminile nel 1996.

Champion ha inoltre collaborato con artisti e designer di calibro internazionale, tra cui: Clothsurgeon, Todd Snyder, Rick Owens, Muhammad Ali, Glen Rice, Beastie Boys, Naughty by Nature e molti altri.

Dal 1919, Champion offre una linea completa di abbigliamento innovativo per uomo e donna, che comprende abbigliamento sportivo, felpe, t-shirt, reggiseni sportivi, divise da squadra, calzature e accessori. Oggi Champion utilizza un design innovativo e test di prodotto all'avanguardia per garantire ai consumatori una qualità senza compromessi e un abbigliamento innovativo.

Le principali attività svolte dalla Società sono:

- Il disegno e lo sviluppo e l'approvvigionamento di prodotti a marchio Champion® nelle categorie dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori, sia di matrice sportiva sia di ispirazione lifestyle.
Le attività di disegno e sviluppo industriale dei prodotti sono svolte da team dedicati, anche con l'ausilio di Consulenti esterni esperti in materia.
- La commercializzazione dei prodotti a marchio Champion® nei canali *Wholesale* e *Direct-to-Consumer* (Retail ed E-Commerce) nei territori dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa.
Nello specifico, la Società gestisce direttamente circa cinquanta punti vendita a marchio Champion® su tutto il territorio italiano, e indirettamente reti di negozi nel Regno Unito e in Grecia. L'attività di commercializzazione avviene anche tramite società italiane ed estere a controllo integrale che hanno funzioni distributive o di agenzia.

La Società fa parte di Hanesbrands Inc., società quotata alla borsa di New York (NYSE: HBI) con sede a Winston-Salem, in North Carolina (USA).

1.2. Il sistema di corporate governance della Società

Il modello di *governance* della Società e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti.

In considerazione della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, la Società ha privilegiato il sistema di amministrazione e controllo cosiddetto "tradizionale" di cui agli artt. 2380-bis e seguenti c.c. , che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative, investito di ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull'amministrazione, entrambi di nomina assembleare.

Il sistema di *corporate governance* della Società risulta attualmente così articolato:

- A. **Assemblea:** l'assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.
- B. **Consiglio di Amministrazione:** la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, tranne quelli riservati per legge all'assemblea.
- C. **Collegio Sindacale:** il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Esso è nominato ed opera ai sensi di legge.

La Società è altresì soggetta a revisione legale dei conti da parte di un soggetto esterno iscritto nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

1.3. Finalità del Modello

Con l'adozione del presente documento, la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibili il sistema di controlli interni e di corporate governance già esistenti.

L'obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello si integra con il sistema di *governance* della Società, e serve a rafforzare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione sui temi trattati dal Modello e dalla normativa di riferimento, nonché sul sistema di controllo adottato dalla Società a tutti coloro che agiscono su suo mandato, o sono a lei legati da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura di gestione che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di risk management;

- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino alla possibile risoluzione del rapporto contrattuale.

1.4. Adozione del Modello da parte di Champion Europe S.r.l.

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società ha adottato il proprio Modello, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/06/2024.

Il Modello, ispirato alle Linee Guida proposte da Confindustria, è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

L'attività di preparazione del Modello è stata articolata nelle fasi di seguito descritte:

1. esame preliminare del contesto aziendale attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili della Società informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
2. individuazione delle Attività Sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i Reati Presupposto indicati nel Decreto.
3. autovalutazione dei rischi (cd. "*Control and Risk Self Assessment*") di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo ad intercettare comportamenti illeciti;
4. identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei Reati o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da implementare;
5. analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

1.5. Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- sono sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- sono sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- in tutti gli altri casi in cui si rende necessaria o utile la modifica del Modello.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, l'Amministratore Delegato della Società può provvedervi in maniera autonoma, informando l'Organismo di Vigilanza, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate e non richiedono necessariamente l'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Delegato provvede ad aggiornare, se necessario, la parte speciale del Modello; tali modifiche saranno oggetto di ratifica da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile e potranno richiedere un percorso di formazione dedicata per tutte le funzioni interessate dalle revisioni operative e organizzative.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate al Modello.

1.6. Modello e Codice Etico

Il Codice Etico, che sancisce le regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, Dipendenti, Partner e Stakeholder in generale, afferma principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti previsti dal Decreto, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento a esso complementare.

La Società ha adottato il Codice Etico della controllante Hanesbrands Inc. ("*Global Code of Conduct*"), il cui fine ultimo consiste nel diffondere e rendere noti i principi guida ai quali ispirarsi ed attenersi. Tale Codice rappresenta quindi l'impegno della Società nella conduzione di rapporti commerciali etici e rispettosi della legge. Correttezza, equità, onestà, integrità, rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei codici deontologici costituiscono i valori fondanti della cultura organizzativa e dell'attività svolta dalla Società.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale. Il Codice Etico, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

1.7. Reati rilevanti per la Società

In considerazione della struttura esistente e delle attività svolte dalla Società, il management coinvolto nell'analisi ha individuato come rilevanti i seguenti Reati Presupposto:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 - bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24 - ter);
- d) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 - bis);
- e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 - bis.1);
- f) reati societari, inclusa la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 - ter);

- g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 - *quater*);
- h) delitti contro la personalità individuale, inclusi l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 - *bis* c.p., per come introdotti dalla legge n. 199 del 2016 (art. 25 - *quinquies*);
- i) abusi di mercato (art. 25 - *sexies*);
- j) altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187 - *quinquies* TUF);
- k) reati transnazionali (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006);
- l) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 - *septies*);
- m) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - *octies*);
- n) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 - *octies.1*);
- o) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 - *novies*);
- p) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 - *decies*);
- q) reati ambientali (art. 25 - *undecies*);
- r) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - *duodecies*);
- s) reati tributari (art.25 - *quindiesdecies*);
- t) delitti di contrabbando (art. 25 - *sexiesdecies*).

Il presente documento individua, nella successiva Parte Speciale, per ciascuno dei processi aziendali rilevanti per la Società, le attività denominate "sensibili" a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle Attività Sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo. La Società valuta costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

Per il dettaglio dei reati rilevanti per la Società si rimanda all'Allegato A – *Reati applicabili ai processi/attività sensibili*.

1.8. Destinatari del Modello

I "Destinatari" del Modello sono:

- gli Amministratori e ogni altro Soggetto Apicale e tutti coloro che rivestono nella Società funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, anche di fatto, o comunque di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- tutti i dipendenti e, in particolare, quanti svolgono le attività identificate a rischio. Le prescrizioni del presente Modello devono, pertanto, essere rispettate da tutti i lavoratori che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato - dirigenti, quadri, impiegati, operai;
- tutti i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale della Società che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato o che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente (stabilmente o temporaneamente), per conto della stessa (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, collaboratori a qualsiasi titolo, procuratori, agenti, consulenti, fornitori, partner commerciali ecc.) - di seguito, collettivamente, i "Terzi Destinatari".

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

1.9. I Modelli Organizzativi nell'ambito dei Gruppi

Il Decreto non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'Ente appartenente a un gruppo di imprese. Tuttavia, le Linee Guida Confindustria, affrontano il tema della responsabilità da reato nei gruppi di imprese. In particolare, partendo dal presupposto che il "gruppo" non può considerarsi né un Ente né un diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è neppure inquadrabile tra i soggetti indicati dall'art. 1 del Decreto, non si può affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del Decreto.

Al contrario, gli Enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa, ma anche in questo caso non è possibile desumere la responsabilità diretta delle Società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di Società (Cass. VI Sez. Pen. Sent. n. 2658 del 2014).

La giurisprudenza ha pertanto stabilito in presenza di quali condizioni del reato commesso nell'ambito di una Società del gruppo, possano essere chiamate a risponderne le altre Società, in particolare la capogruppo, concludendo che non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle Società controllate.

La controllante pertanto potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un Reato Presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del Reato Presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica.

Le Linee Guida Confindustria precisano che ciascuna Società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello, ma tale attività potrà essere condotta anche in base alle indicazioni ed alle modalità attuative previste da parte della capogruppo in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Questo, tuttavia, non deve determinare una limitazione di autonomia da parte delle Società controllate nell'adozione del Modello.

Sempre il documento di Confindustria prosegue stabilendo che l'adozione da parte di ogni Società del gruppo di un proprio autonomo Modello determina due fondamentali conseguenze:

- consente di elaborare un Modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa. Infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al Modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del Decreto;
- conferma l'autonomia della singola unità operativa del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

La capogruppo può indicare una struttura del Codice Etico, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi. Queste componenti del Modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole Società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo (ove opportuno) principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione all'operatività dell'Ente ed ai reati per esso rilevanti.

Il Modello organizzativo della capogruppo tiene comunque conto dei processi integrati che riguardano l'attività di più Società del gruppo, nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario (es. Bilancio Consolidato).

Va sottolineata ancora una volta l'importanza che tali procedure siano ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza contabile, che vi sia coordinamento, anche nel sistema di controllo a presidio delle attività a rischio riscontrate. È necessario che i protocolli e le procedure adottate dalle singole realtà siano coerenti coi principi dettati dalla capogruppo, il tutto al fine di dimostrare che le Società abbiano verificato e condiviso regole comportamentali in linea con le previsioni del Decreto.

1.10. Contratti infragruppo e prestazioni da parte di terzi

Al fine di assicurare la trasparenza dei rapporti infragruppo, il contratto di servizi tra la Società e altre appartenenti al gruppo deve prevedere:

- la chiara identificazione dell'oggetto del rapporto con la controparte interessata, ovvero il servizio oggetto di scambio;
- la chiara identificazione dei criteri di calcolo dei corrispettivi;
- la facoltà da parte della Società di effettuare attività di audit sulla controparte che presta il servizio.

Le prestazioni di beni, lavori o servizi, che riguardano Attività Sensibili, possono altresì essere resi da parte di terzi (ad esempio altre società, Consulenti, prestatori d'opera, ecc.), pertanto, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto deve prevedere, in capo alla controparte contrattuale della Società:

- l'obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società stessa in forza di obblighi di legge;
- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società stessa.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per la Società di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad esempio risoluzione del contratto, manleve, applicazione di penali, risarcimento del danno, etc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti.

1.11. Le procedure

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo e nel rispetto dei principi del Modello, la Società si è dotata di un insieme di Procedure organizzative e di istruzioni operative volte a regolare i comportamenti nelle varie attività operative e a consentire i controlli, preventivi e successivi, di correttezza delle operazioni per garantire l'effettiva uniformità di comportamento all'interno della Società.

Le Procedure, che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione dei Reati, costituiscono parte integrante del Modello e vengono predisposte dalla Società in aderenza ai seguenti principi:

- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione sia verificabile, documentata, coerente e congrua, trasparente, verificabile e inerente all'attività aziendale;

- regolare lo svolgimento delle attività prevedendo adeguati punti di controllo e obiettivi e misure chiaramente espressi;
- favorire il coinvolgimento di più soggetti al fine di consentire un'adeguata separazione di compiti tra coloro che svolgono le diverse fasi di un processo e la contrapposizione delle funzioni, in particolare con riferimento alle Attività Sensibili;
- consentire la documentazione dei controlli effettuati;
- garantire il costante aggiornamento in funzione delle variazioni intervenute nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.

Le Procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso.

Le Procedure vengono diffuse mediante i mezzi ritenuti più opportuni. Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza delle procedure e di rispettarle nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

1.12. Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - i. i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - ii. il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o via siano altre anomalie.

2. Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto disposto dall'art. 6 del Decreto, la Società affida l'attività di vigilanza prevista dal Decreto ad un apposito organo (Organismo di Vigilanza) autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa ed ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, come individuati nel *par. 2.7*;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza adotta proprie regole, definite in un Regolamento (Regolamento dell'Organismo di Vigilanza), approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

2.1. Requisiti e composizione

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- **autonomia e indipendenza:** l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo. I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nell'operatività aziendale, dei protocolli applicati, la posizione dello stesso nell'ambito dell'Ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva, nel contesto di formazione del budget aziendale, una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società;
- **professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale. Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo

di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'Ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.;

- **continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'Ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'Ente.

Applicando tali principi alla realtà aziendale e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, lo stesso è composto in forma collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in ossequio a quanto sopra previsto, ha nominato un Organismo di Vigilanza rispondente ai requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità in precedenza richiamati.

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di controllo sull'adeguatezza e tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo al Consiglio di Amministrazione stesso.

2.2. Requisiti di eleggibilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto. A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- essere indagati o essere stati condannati in Italia o all'estero, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, inclusi i casi di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.lgs. 231/2001;
 - ii. per un qualunque delitto non colposo;

- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva o sentenza di “patteggiamento”, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stati sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-quater del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla infrazione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia in corso in condanna penale ancorché non definitiva;
- trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, di convivenza in *more uxorio*, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con (a) membri del Consiglio di Amministrazione, (b) Soggetti Apicali, (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza Dipendenti della Società, purché in non ricoprano posizioni tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

2.3. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza, recesso

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne motiva la scelta, anche dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di eleggibilità. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, che dovranno rendere al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione che attesti l'assenza di requisiti di ineleggibilità, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per tre anni dalla data della nomina, con possibilità per i propri componenti di essere rieletti.

Alla scadenza dell'incarico, l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina del nuovo Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

La revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire solo per giusta causa attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione. Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità, inclusa l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;

- l'accertata mancata collaborazione con gli altri membri dell'Organismo;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze consecutive dell'Organismo;
- la violazione degli obblighi di riservatezza relativamente le notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni;
- per l'eventuale componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Laddove dovesse configurarsi a carico di un membro dell'Organismo di Vigilanza la perdita dei requisiti di eleggibilità, questi ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente al Consiglio di Amministrazione e agli altri membri dell'Organismo, che hanno facoltà contestuale di formulare una proposta di sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione. Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico stesso.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, dando comunicazione scritta all'Amministratore Delegato e agli altri membri dell'Organismo. L'Amministratore Delegato ne dà notizia al primo Consiglio di Amministrazione utile e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

In ogni caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

2.4. Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ogni qualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione agli altri, giustificando l'opportunità della convocazione. Ogni riunione dell'Organismo è verbalizzata. Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite uno o più dei propri componenti.

I compiti e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le funzioni e organi della Società, per ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'Organismo si coordina con le funzioni aziendali responsabili di Attività Sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto dei Dipendenti e di Consulenti, in particolare nei casi in cui sia richiesto l'ausilio di competenze specialistiche.

La Società, almeno una volta l'anno, organizza, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, un incontro fra tutti i soggetti facenti parte del sistema di controllo interno (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Società di Revisione, Internal Audit) al fine di coordinare le rispettive attività, garantire uno scambio di informazioni e promuovere nuove iniziative volte al miglioramento degli assetti organizzativi e dei meccanismi operativi utilizzati.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del

Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione che ne prende visione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le Attività Sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, e ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a Consulenti, Partner della Società e in genere a tutti i soggetti Destinatari del Modello;
- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo par. 5 "Il Sistema Disciplinare";
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con la Direzione Risorse Umane, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.lgs. 231/2001;
- redigere, con cadenza minima semestrale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo par. 3.5 "Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e politica di gestione delle segnalazioni";
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- coordinarsi con i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti al fine di individuare le tipologie dei Destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

È opportuno precisare che il Consiglio di Amministrazione, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice civile (cfr. l'art 2392 cod. civ.), alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, co. 1, lett. a) e b)).

2.5. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e politica di gestione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, con due diverse modalità:

- su **base continuativa**, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su **base annuale**, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- i. sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'Organismo nel periodo e delle risultanze degli stessi;
- ii. eventuali discrepanze tra gli strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;
- iii. eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- iv. segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- v. procedure disciplinari attivate su proposta dell'Organismo ed eventuali sanzioni applicate;
- vi. valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
- vii. eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- viii. rendiconto delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. Del pari, l'Organismo ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione degli organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli organi sociali cui l'Organismo riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dagli organi sociali di volta in volta coinvolti nelle riunioni.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale, almeno annualmente, in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, al suo aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'Organismo:

- segnala al Collegio Sindacale ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte di Amministratori o di altri Destinatari del Modello.

Le ulteriori tipologie di informazioni che le funzioni operative e manageriali coinvolte nella gestione delle Attività Sensibili devono trasmettere sono disciplinate separatamente all'interno della procedura "Gestione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza", che è da intendersi parte integrante e sostanziale del Modello, a completamento dello stesso.

3. Whistleblowing

Il c.d. Whistleblowing è l'atto di segnalare informazioni, sospetti o rischi di illecito di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.

Al riguardo, per effetto del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l'art. 6, comma 2-bis del Decreto impone che il Modello preveda appositi canali interni attraverso cui poter trasmettere informazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto stesso o violazioni del Modello.

In tal senso, tutti i destinatari del Modello sono tenuti a segnalare tali informazioni secondo le prescrizioni e attraverso i canali previsti dalla procedura "Processo di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)".

Nel rispetto della normativa rilevante in materia e delle procedure adottate dalla Società, le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni assicurano il trattamento dei dati personali in conformità alla legge, la riservatezza nonché la protezione del segnalante da eventuali misure di ritorsione – vietate – poste in essere in ragione della segnalazione effettuata.

Attraverso tale canale, il Segnalante può anche richiedere un incontro diretto ai gestori della segnalazione.

4. Il sistema disciplinare

4.1. Introduzione

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello, dagli strumenti di attuazione del Modello e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero a vantaggio di quest'ultima.

Il sistema disciplinare si rivolge a tutti i Destinatari, i cui comportamenti non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo le procedure e norme interne, che fanno parte integrante del Modello - costituiscono inadempimento e fonte di responsabilità contrattuale in rapporto alla quale sono previste sanzioni di natura disciplinare e – per i soggetti esterni – di carattere contrattuale.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e del Codice Etico e degli strumenti di attuazione del Modello;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alle attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 sul Whistleblowing ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni violazione del Modello o degli strumenti di attuazione del Modello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il diritto/dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente attuare i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'Organismo di Vigilanza informerà degli esiti la Direzione Risorse Umane – titolare del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti della società – che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società, ed in conformità alla normativa giuslavorista.

Il Modello, in conformità con quanto previsto dai CCNL applicati, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (*full time o part time*) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

4.2. Misure disciplinari nei confronti del personale dipendente non dirigente

Nei confronti dei **lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro**, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7, della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo e proporzionalmente alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della condotta da parte del dipendente:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello, la sanzione del richiamo;
- per la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera e l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera, la sanzione pecuniaria;
- per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello, l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello, la sanzione della sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione;
- per la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 sul Whistleblowing ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni dei punti precedenti e quelle eventualmente stabilite dalla normativa di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza trasmette alla Direzione Risorse Umane una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Direzione Risorse Umane valuta le azioni da intraprendere ed informerà l'Organismo di Vigilanza in merito alle verifiche interne ed alle decisioni adottate.

4.3. Misure disciplinari nei confronti dei dirigenti

Se la violazione dei principi, delle regole e delle prescrizioni previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle Aree a Rischio/Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso riguarda i **dirigenti**, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, nella persona dell'Amministratore Delegato, al Presidente del Collegio Sindacale e alla Direzione Risorse Umane, indicando:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Direzione Risorse Umane, sentiti anche gli altri destinatari della comunicazione, avvia i procedimenti di valutazione delle condotte contestate, tenuto conto della gravità della violazione, della eventuale reiterazione e della natura fiduciaria del rapporto di lavoro con il dirigente. Laddove previsto, sono i procedimenti di contestazione e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL, tra cui l'eventuale revoca di procure o deleghe fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La Direzione Risorse Umane valuta le azioni da intraprendere ed informerà il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza in merito alle verifiche interne ed alle decisioni adottate.

4.4. Misure disciplinari nei confronti degli amministratori

Se la violazione riguarda un **amministratore della Società**, l'Organismo di Vigilanza o singoli membri dello stesso deve darne immediata comunicazione scritta all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In questo caso, all'amministratore può essere applicato qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

Nei casi più gravi di realizzazione di fatti di reato, o quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea, proponendo la revoca dalla carica di amministratore della Società.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

4.5. Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione che, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

4.6. Misure disciplinari nei confronti di terze parti

I rapporti con le **terze parti** (Collaboratori, Consulenti, Fornitori, Partner) sono regolati da contratti scritti che prevedono clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti. In particolare, il mancato rispetto degli stessi potrebbe comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole contrattuali deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

4.7. Sanzioni applicabili ai destinatari delle segnalazioni (Whistleblowing)

In accordo con quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, la Società applica le sanzioni previste ai paragrafi precedenti:

- quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto stabilito dal D.lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Le sanzioni, quindi, sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, a seconda che si tratti di personale dipendente non dirigente, lavoratori subordinati con la qualifica di dirigente, amministratori o membro di organi societari.

Le sanzioni vengono applicate nella misura in cui le violazioni in merito costituiscano anche violazioni delle disposizioni del Modello.

5. Comunicazione e diffusione del Modello

5.1. Premessa

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutto il personale dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello e dei principi del Codice Etico, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari nelle Attività Sensibili.

Tutto il personale, nonché i Soggetti Apicali, i Consulenti, i Partner e i Collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società intende perseguirli.

La comunicazione e la formazione dei Destinatari del Modello sono realizzate in tutte le circostanze ritenute necessarie, sia soggettive, quali l'assunzione e/o inizio del rapporto, che oggettive, ad esempio a fronte di modificazioni di rilievo del Modello ovvero del verificarsi di circostanze anche di diritto, ad esempio significative integrazioni al Decreto.

Il sistema di comunicazione, diffusione e formazione viene coordinato dalla Società ed è supervisionato e integrato dall'attività dell'Organismo di Vigilanza.

I Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a partecipare alle iniziative di comunicazione e formazione, che rientrano negli obblighi contrattuali di lavoro.

5.2. Comunicazione verso i Dipendenti

L'adozione del presente Modello (da intendersi anche nei suoi vari aggiornamenti) è comunicata a tutto il personale in forza al momento dell'adozione stessa. In particolare, la comunicazione viene disposta mediante:

- l'invio di una lettera da parte dell'Amministratore Delegato o di un altro membro del Management Team a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- diffusione del Modello sul portale aziendale che consente in ogni momento, da qualsiasi terminale della rete aziendale, di consultare, all'interno di una specifica sezione, il Modello e le procedure operative dallo stesso previste e così consentendo di verificare costantemente le modalità di azione e di compimento della specifica attività.

Ai nuovi assunti viene consegnato, durante il processo di *onboarding*, uno specifico set informativo, da sottoscrivere per presa visione e accettazione, con il quale vengono fornite le conoscenze considerate di primaria rilevanza nell'ambito della normativa in oggetto. Nel set informativo viene inoltre richiamata la modalità di accesso e consultazione alla sezione del portale aziendale contenente il materiale e la documentazione sul Modello adottato in Società.

Tutti i Dipendenti, al momento della comunicazione del Modello, si impegnano a svolgere la propria mansione nel rispetto dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenute, con particolare enfasi per quei compiti che rientrano tra le Attività Sensibili e in ogni altra che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società.

La Società adotta, in aggiunta alle iniziative formative obbligatorie, strumenti di divulgazione dei contenuti del Modello tra cui, a titolo esemplificativo, seminari periodici, *mailing list* occasionali di aggiornamento, note informative interne, pubblicazioni sul portale aziendale, ecc.

5.3. Comunicazione verso i Terzi Destinatari

Tutti i Terzi Destinatari che operano, a qualunque titolo, nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società, devono essere informati del contenuto del Modello (a titolo esemplificativo: Consulenti, Fornitori, Partner).

La Società valuta le modalità ritenute idonee con cui provvedere a informare i Terzi Destinatari sulle politiche e procedure seguite dalla Società in virtù dell'adozione del Modello, tra cui la pubblicazione di un estratto del Modello sul proprio sito internet. La copia integrale del Modello è inoltre resa disponibile presso la Società.

In particolare, nei rapporti tra la Società e i Terzi Destinatari (es. collaboratori, consulenti, agenti, fornitori, ecc.), i relativi contratti devono:

- essere definiti in forma scritta, in tutte le loro condizioni e termini (inclusi gli standard qualitativi di fornitura e di erogazione dei servizi);
- includere, ove possibile, clausole specifiche e standard che prevedono l'obbligo del rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
- contenere, ove possibile, delle dichiarazioni dei Terzi Destinatari per attestare di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e per impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma, astenendosi da comportamenti o condotte che possano integrare fattispecie di Reato;
- prevedere, ove possibile, clausole sanzionatorie (es. clausole risolutive espresse, penali) in caso di violazione delle norme del Decreto, delle prescrizioni del Modello o dei principi del Codice Etico.

Fermo restando che tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del Modello da parte della Società devono contenere, ove possibile, la cosiddetta "Clausola 231", per i Terzi Destinatari coinvolti in Attività Sensibili già contrattualmente legati alla Società, si provvederà all'invio di un'informativa in merito ai contenuti del Decreto, all'avvenuta adozione del Modello e all'obbligo del rispetto della normativa da parte dei Terzi Destinatari.

5.4. Formazione

Al fine di garantire una diffusione capillare e un'effettiva conoscenza del Decreto e del presente Modello, la Società, con la supervisione e l'integrazione dell'Organismo di Vigilanza, si assume l'onere di svolgere specifiche attività di formazione nei confronti dei propri Dipendenti.

L'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza nell'ambito della mansione svolta.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reato e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al loro compimento.

In aggiunta alla struttura di base, ogni programma di formazione sarà inoltre impostato per fornire al personale interessato gli strumenti organizzativi e di controllo – come, a titolo esemplificativo, procedure, istruzioni operative e manuali d'uso – necessari ad operare nel pieno rispetto del dettato del Decreto durante lo svolgimento delle proprie specifiche attività operative.

L'attività di formazione sarà svolta periodicamente a cadenze stabilite e ripetuta in occasione di cambiamenti di mansioni che incidano sui comportamenti rilevanti ai fini del Modello (formazione anche di

tipo individuale attraverso istruzioni specifiche e personali), nonché in relazione all'introduzione di modifiche sostanziali al Modello stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata alla Direzione Risorse Umane che ne relaziona all'Organismo di Vigilanza.

L'attività di formazione viene erogata sia attraverso corsi in aula, sia attraverso contenuti distribuiti in modalità *e-learning*. Il contenuto dei corsi viene aggiornato in relazione all'evoluzione della normativa (es. introduzione di nuove fattispecie di reati presupposto) e del contenuto del Modello (es. adozione di nuove parti speciali).

PARTE SPECIALE

[...omissis...]



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.lgs. 231/2001
Champion Europe S.r.l.**

Allegato A
Reati applicabili ai processi / attività sensibili

INDICE

Sezione A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto)	4
A.1.	Finalità.....	4
A.2.	Fattispecie di reati applicabili.....	5
Sezione B.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)	7
B.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	7
Sezione C.	Delitti di criminalità organizzata e Reati Transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10 L. 146/2006)	9
C.1.	Premessa	9
C.2.	Reati Applicabili	9
Sezione D.	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)	11
D.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	11
Sezione E.	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto).....	12
E.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	12
Sezione F.	Reati societari, inclusa la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto).....	13
F.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	13
Sezione G.	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto).....	15
G.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	15
Sezione H.	Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF)	16
H.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	16
Sezione I.	Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)	17
I.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	17
Sezione J.	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 25-septies del Decreto).....	18
J.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	18
Sezione K.	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)	19
K.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	19

Sezione L.	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto).....	20
L.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	20
Sezione M.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	21
M.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	21
Sezione N.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)	23
N.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	23
N.2.	Attività sensibili e prevenzione.....	23
Sezione O.	Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).....	24
O.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	24
Sezione P.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).....	25
P.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	25
Sezione Q.	Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	26
Q.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	26
Sezione R.	Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)	28
R.1.	Fattispecie di reati applicabili.....	28

Sezione A. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto)

A.1. Finalità

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alla funzione legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, Comuni, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- **potere autoritativo**, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. "potere d'imperio", che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- **potere certificativo**, cioè il potere del certificatore di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, il personale di vigilanza della Asl, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti alla cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i Dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i Dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL,

dell'INPS, i Dipendenti di aziende energetiche municipali, banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i Dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

A.2. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerate applicabili alla Società le disposizioni concernenti i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della Giustizia:

- a) **Malversazione di erogazioni pubbliche**, di cui all'art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste;
- b) **Indebita percezione di erogazioni pubbliche**, di cui all'art. 316-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- c) **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee**, di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- d) **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, di cui all'art. 640-bis c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- e) **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**, di cui all'art. 640-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- f) **Frode nelle pubbliche forniture**, di cui all'art. art. 356 c.p. e costituito dalla condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente;
- g) **Concussione**, di cui all'art. 317 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- h) **Corruzione per l'esercizio della funzione**, di cui all'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- i) **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, di cui all'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- j) **Corruzione in atti giudiziari**, di cui all'art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- k) **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, di cui all'art. 319-quater c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità;

- l) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, di cui all'art. 320 c.p., e costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- m) Istigazione alla corruzione**, promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.;
- n) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, di cui all'art. 322-bis c.p., in base al quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, e 323 c.p. si applicano anche:
- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322-bis c.p.;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma dell'art. 322-bis c.p. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

- o) Traffico di influenze illecite** di cui all'art. 346-bis, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, e costituito dalla condotta di chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Sezione B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

B.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- a) **Documenti informatici**, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria);
- b) **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo;
- c) **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno;
- d) **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-quinquies c.p., e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- e) **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617-quater c.p., e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- f) **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617-quinquies c.p., e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi;
- g) **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- h) **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- i) **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione

o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato;

- j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica**, previsto dall'art. 640-quinquies c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Sezione C. Delitti di criminalità organizzata e Reati Transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10 L. 146/2006)

C.1. Premessa

I delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto e di cui all'art. 10, L. 146/2006 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società. Inoltre, va evidenziato che:

- tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D.lgs. 231/2001 – tramite un'associazione per delinquere.

Sebbene, però, tali reati risultino essere, come detto sin qui, non riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla Società, gli stessi possono essere astrattamente commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati. Con riferimento a tale aspetto, assume rilevanza il sistema di prevenzione già in essere nella Società.

Si è infatti ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di Corporate Governance già in essere, nonché i principi presenti nel Codice Etico, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

C.2. Reati Applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di criminalità organizzata e reati transnazionali:

- a) **Associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano;
- b) **Associazione di tipo mafioso anche straniera**, previsto dall' art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
- c) **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previsti dall'articolo 416-bis c.p.**, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

- d) **Favoreggiamento personale**, previsto dall'art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Sezione D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

D.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- a) **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**, previste dall'art. 464 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- b) **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**, previsto dall'art. 453 c.p. e costituita dalla condotta di:
 - 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 - 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 - 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 - 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
 - 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni;
- c) **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** previsto dall'art. 474 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- d) **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** previsto dall'art. 455 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- e) **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** previsto dall'art. 457 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede;
- f) **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** previsto dall'art. 459 c.p. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo;
- g) **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** previsto dall'art. 473 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Sezione E. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

E.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- a) **Turbata libertà dell'industria o del commercio**, previsto dall'art. 513 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- b) **Illecita concorrenza con minaccia o violenza**, previsto dall'art. 513 bis c.p. e costituita dalla condotta di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- c) **Frodi contro le industrie nazionali** previsto dall'art. 514 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;
- d) **Frode nell'esercizio del commercio** previsto dall'art. 515 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- e) **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** previsto dall'art. 517 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- f) **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** previsto dall'art. 517 ter c.p. e costituita dalla condotta di chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Sezione F. Reati societari, inclusa la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto)

F.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati configurabili rispetto alla Società i seguenti reati societari:

- a) **False comunicazioni sociali**, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- b) **Fatti di lieve entità**, previste dall'art. 2621-bis c.c. e costituita dalla condotta di chi commette i fatti previsti dall'art. 2621 c.c. in misura lieve, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- c) **Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- d) **Indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- e) **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- f) **Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- g) **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**, previsto dall'art. 2629-bis c.c., punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma;
- h) **Formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- i) **Corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635, comma 3, c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (nonché di coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti), di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- j) **Istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635-bis c.c. e costituito dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;

- k) **Illecita influenza sull'assemblea**, previsto dall'art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- l) **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Sezione G. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto)

G.1.Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- a) **Associazioni sovversive**, previste dall' art. 270 c.p., costituito dalla condotta di chi, nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni;
- b) **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**, previste dall'art. 270-bis c.p., costituito dalla condotta di chi promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni;
- c) **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo**, costituito dalla condotta di chi, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies;
- d) **Condotte con finalità di terrorismo**, previste dall'art. 270-sexies c.p., prevede che Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Sezione H. Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF)

H.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di abusi di mercato:

- a) **Manipolazione del mercato** previsto dall'art. 185 D.lgs. n. 58/1998 (modificato dal D.lgs. 107/2018) e costituito dalla condotta di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- b) **Abuso di informazioni privilegiate** previsto dall'art. 184 D.lgs. n. 58/1998 (modificato dal D.lgs. 107/2018) e costituito dalla condotta di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Sezione I. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

I.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro:

- a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**, previsto dall'art. 600 c.p. e costituito dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittandosi di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- b) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, previsto dall'art. 603-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi:
 - recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 - utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Sezione J. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 25-septies del Decreto)

J.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro:

- a) Omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime**, previsto dall'art. 589 c.p., condanna chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici;
- b) Lesioni personali colpose**, previsto dall'art. 590 c.p., condanna chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale punendolo con la reclusione. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi (...) con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sezione K. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

K.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati a rischio di commissione in relazione alla Società i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- a) **Ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- b) **Riciclaggio**, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- c) **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- d) **Autoriciclaggio**, previsto dall'art. 648-ter.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sezione L. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

L.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati configurabili rispetto alla Società le fattispecie incriminatrici dei seguenti reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- a) **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, previsto dall'art. 493-ter del c.p., relativo alla condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- b) **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**, previsto dall'art. 640-ter del c.p., relativo alla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Sezione M. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

M.1.Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- a) **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa**, previsto dall' art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis, prevede che, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
- b) **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori** (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1), costituito dalla condotta di chi:
 - abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE);
 - utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software;
 - al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- c) **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa**, come da art. 171-ter, L. 633/1941, costituito dalla condotta di chi - tra l'altro - abusivamente duplica, riproduce, o diffonde in

pubblico opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

- d) **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparanti parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale**, come previsto all'art. 171-octies L. n.633/1941, relativo alla condotta di chiunque utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sezione N. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

N.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerata potenzialmente applicabile alla Società la fattispecie incriminatrice dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis c.p. e che punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

N.2. Attività sensibili e prevenzione

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato a prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico e quanto previsto con riferimento alla Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Sezione O. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

O.1.Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:

- a) Inquinamento ambientale**, previsto dall'art. 452-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) Reati connessi alla gestione dei rifiuti**, previsti dall' art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:
 - attività di raccolta¹, trasporto², recupero³, smaltimento⁴, commercio ed intermediazione di rifiuti-sia pericolosi sia non pericolosi-in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
 - effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- c) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006 e che punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;
- d) Traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006 e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;
- e) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p. e che punisce chi effettui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

¹ Per "raccolta" si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o), D.lgs. 152/2006).

² Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D.lgs. 152/2006).

³ Per "recupero" si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. t), D.lgs. 152/2006).

⁴ Per "smaltimento" si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z), D.lgs. 152/2006).

Sezione P. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

P.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati configurabili rispetto alla Società le fattispecie incriminatrici dei seguenti reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare:

- a) **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, previsto dall'art. 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):
 - in numero superiore a tre;
 - minori in età non lavorativa;
 - sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.
- b) **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**, previsto dall'articolo 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998, costituito dalla condotta di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso, nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Sezione Q. Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Q.1.Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati configurabili rispetto alla Società le fattispecie incriminatrici dei seguenti reati tributari:

- a) **Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 2 del D.lgs. 74 luglio 2000, relativo alla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Per la configurabilità di tale reato, non è previsto il superamento di alcuna soglia e quindi è sufficiente l'utilizzo in dichiarazione anche di una sola fattura (o altro documento) relativa ad una operazione inesistente affinché si possa considerare la condotta quale reato;
- b) **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'art. 3 del D.lgs. 74 luglio 2000, relativo alla condotta di chi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - l'imposta IVA evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 30 mila;
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore ad euro 1,5 milioni, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque ad euro 30 mila.
- c) **Dichiarazione infedele**, previsto dall'art. 4 del D.lgs. 74 luglio 2000 e introdotto dal D.lgs. n. 75/2020, relativo alla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. Ai fini del D.lgs. 231/2001, tale reato può configurarsi solo in materia IVA (e non anche con riferimento alle imposte sui redditi) qualora, congiuntamente, si manifestino tutti i requisiti di rilevanza sia con riferimento alle soglie (IVA evasa superiore ad euro 10 milioni) che al coinvolgimento di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- d) **Omessa dichiarazione**, previsto dall'art. 5 del D.lgs. 74 luglio 2000 e introdotto dal D.lgs. n. 75/2020, relativo alla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte. Ai fini del D.lgs. 231/2001, tale reato può configurarsi solo in materia IVA (e non anche con riferimento alle imposte sui redditi) qualora, congiuntamente, si manifestino requisiti di rilevanza sia con riferimento alle soglie (IVA evasa superiore ad euro 10 milioni) che al coinvolgimento di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- e) **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 8 del D.lgs. 74 luglio 2000, relativo alla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In questo caso il fine è quello di consentire l'evasione delle imposte a terzi, anche se è stato ribadito che non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi sia esclusivo, potendosi considerare integrato il delitto anche quando la condotta sia stata commessa per conseguire anche un profitto personale concorrente. Il delitto in esame è un reato c.d. istantaneo che si consuma nel momento dell'emissione della fattura;

- f) **Occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'art. 10 del D.lgs. 74 luglio 2000, relativo alla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o la corretta rappresentazione contabile delle transazioni della Società. Si precisa che le condotte di occultamento o distruzione di documenti contabili possono riguardare anche i documenti rivvenuti presso terze parti, infatti la giurisprudenza ha chiarito che "in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante". Tale reato si applica in via residuale, ovvero sia ove non ricorra un più grave reato;
- g) **Indebita compensazione**, previsto dall'art. 10-quater del D.lgs. 74 luglio 2000 e introdotto dal D.lgs. n. 75/2020, relativo alla condotta di chi, utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti, non versa le somme dovute ai fini IVA. Tale reato si configura qualora, congiuntamente, si manifestino requisiti di rilevanza sia con riferimento alle soglie (IVA evasa superiore ad euro 10 milioni) che al coinvolgimento di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- h) **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'art. 11 del D.lgs. 74 luglio 2000, relativo alla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50 mila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Sezione R. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

R.1. Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati configurabili rispetto alla Società le fattispecie incriminatrici dei seguenti reati di contrabbando:

- a) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**, introdotto dall'art. 282 DPR n. 43/1973 e costituito dalla condotta di chi:
 - introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
 - scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
 - è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
 - asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
 - porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
 - detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.
- b) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)**, punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.
- c) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine**, introdotto dall'art. 283 DPR n. 43/1973 e costituito dalla condotta di chi:
 - introduce merci estere attraverso il Lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentale ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102;
 - senza il permesso della dogana, trasportando merci esterne con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.
- d) Altri casi di contrabbando**, introdotto dall'art. 292 DPR n. 73/1943 e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti del DPR n. 73/1943, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.
- e) Circostanze aggravanti del contrabbando**, introdotto dall'art. 295 D.P.R. 43/1973 e costituito dalla condotta di chi, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Ulteriori circostanze aggravanti si verificano quando:
 - nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
 - nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
 - l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad euro 100 mila.